

Legge regionale 13 settembre 1995 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

Art. 20

(Restituzione dei contributi versati)

- 1.** I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che al termine della legislatura in corso alla stessa data abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facoltà di rinunciare all'assegno medesimo e di ottenere la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
- 2.** La facoltà di cui al precedente comma si esercita con apposita domanda da inoltrare al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di cessazione del mandato.